

Sentenza del 20 aprile 2021 – Giudice: Dott. Lorenzo Lentini

Nell'ambito dei servizi c.d. "esecutivi" non sussiste l'onere di informativa successiva (c.d. *on going*) nei confronti del cliente, trattandosi di adempimento intrinsecamente incompatibile con la natura istantanea di detti servizi, predicabile invece esclusivamente nell'ambito dei servizi di gestione e di consulenza continuativa. Pertanto, le informazioni iniziali fornite dall'intermediario esauriscono gli obblighi informativi a proprio carico

Sulla base della disciplina applicabile ai servizi di investimento, va affermato che l'intermediario, una volta informato il cliente dei motivi dell'inadeguatezza, non può astenersi dall'esecuzione dell'operazione, poiché ciò costituirebbe un inadempimento. In particolare, i servizi di negoziazione, collocamento e ricezione e trasmissione di ordini, vale a dire i servizi c.d. "esecutivi", ricadono nel regime di "appropriatezza", in base al quale l'intermediario è tenuto a verificare solamente la coerenza dell'operazione con le conoscenze e l'esperienza maturata in materia finanziaria dal cliente.

Nella fattispecie, nota come "*execution only*", disciplinata dall'art. 43 Regolamento Consob n. 16190/2007, applicabile *ratione temporis*, poi sostituito dal regolamento n. 20307/2018, gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza che sia per essi necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II del regolamento medesimo, qualora l'investimento abbia a oggetto strumenti finanziari "non complessi" e il servizio sia prestato su iniziativa del cliente (occorre altresì che il

cliente o potenziale cliente sia chiaramente informato che, nel prestare tali servizi, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza, e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni, e che l'intermediario rispetti gli obblighi in materia di conflitti di interesse).

Principi espressi all'esito del giudizio promosso dai clienti di un istituto di credito i quali lamentavano di avere subito un danno per avere effettuato investimenti ad alto rischio senza essere stati adeguatamente informati.

[Sent. 20.04.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 15 aprile 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

Nell'ambito dei servizi di investimento c.d. "esecutivi" non sussiste in capo all'intermediario l'onere di informativa successiva (c.d. *on going*) nei confronti del cliente, trattandosi di adempimento intrinsecamente incompatibile con la natura istantanea di detti servizi, predicabile invece esclusivamente nell'ambito dei servizi di gestione e di consulenza continuativa. Pertanto, le informazioni iniziali fornite dall'intermediario esauriscono gli obblighi informativi a proprio carico.

Il requisito della forma scritta investe il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento, non già il singolo ordine, da ritenere a forma libera.

Principio espresso all'esito del giudizio promosso dal cliente di un istituto di credito il quale lamentava di avere subito un danno per avere effettuato investimenti ad alto rischio senza essere stato adeguatamente informato ed anzi essendo stato indotto in errore con artifici e raggiri da parte dei consulenti dell'istituto di credito.

[Sent. 15.04.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 14 aprile 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Nei

rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità

della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca,

per dimostrare l'entità del proprio credito, ha l'onere di produrre tutti gli

estratti conto dall'inizio del rapporto, non potendo invocare l'insussistenza

dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data

dell'ultima registrazione, né il giudice può ritenere che la clausola invalida

non abbia trovato applicazione nel periodo in cui mancano gli

estratti conto,
salvo che la banca abbia allegato e provato la sopravvenuta
inettitudine della
medesima clausola a disciplinare il rapporto bancario in
conformità a quanto in
essa previsto (Cass. civ., n. 13258/2017).

Nei
rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi
all'onere di
provare il proprio credito invocando l'insussistenza
dell'obbligo di conservare
le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima
registrazione,
in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante
tutela dei terzi
estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla
dall'onere della
prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore
(cfr. Cass. civ.,
n. 7972/2016).

Nel
caso in cui, a seguito dell'impugnazione della sentenza di
rigetto (anche
parziale) della domanda del creditore, il giudizio,
interrottosi per la
dichiarazione di fallimento del debitore, sia proseguito dal
curatore o nei
confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del
credito eventualmente
emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia
nei confronti del
fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto
dell'impugnazione proposta o
proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda
in primo grado

(cfr. Cass. civ., n. 26041/2010).

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una banca avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una s.r.l. in liquidazione (poi fallita) e dai suoi fideiussori, revocando il predetto decreto ingiuntivo, emesso in favore della banca appellante.

[Sent. 14.04.2021Download](#)

(Massime

a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 14 aprile 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Giudice relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Accertata

la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa

giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della

disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il

conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla

domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova,

avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per

eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art. 2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza (Cass. civ., n. 6664/2018).

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di restituzione delle obbligazioni indebitamente trattenute dall'investitore, conseguente all'accertamento della nullità del contratto d'investimento, in quanto la firma apposta in calce all'ordine di acquisto dei titoli non sarebbe appartenuta al medesimo.

[Sent. 14.04.2021Download](#)

(Massima

a cura di Marika Lombardi)

**Sentenza del 12 aprile 2021 –
Presidente: Dott. Raffaele
Del Porto – Giudice relatore:**

Dott. Lorenzo Lentini

In tema di sottrazione di segreti aziendali, i requisiti ai fini della protezione delle informazioni aziendali possono essere così puntualizzati: a) novità, in quanto l'informazione non deve essere generalmente nota ovvero agevolmente accessibile da terzi; b) valore economico, idoneo ad attribuire un vantaggio competitivo, che viene meno laddove l'informazione sia resa pubblica, con la precisazione che tale requisito presuppone l'effettuazione di uno sforzo economico per ottenere (ovvero duplicare) tali informazioni; c) segretezza, intesa come sottoposizione delle informazioni a misure ragionevolmente adeguate alla protezione, di ordine fisico (es. *password*) e giuridico (es. *non disclosure agreement*), con la precisazione che la segretezza non equivale ad una assoluta inaccessibilità (condizione, peraltro, di difficile se non impossibile verifica), bensì presuppone che l'acquisizione delle informazioni segrete richieda da parte del terzo non autorizzato sforzi non indifferenti, con la conseguenza che non possono essere tutelate informazioni soggette, per loro natura ovvero in ragione di altre circostanze, a diffusione incontrollata o incontrollabile.

In tema di sottrazione di segreti aziendali, la tutela di cui all'art. 99 c.p.i. è

concessa contro le condotte di acquisizione, utilizzazione e rivelazione delle informazioni, purché poste in essere *"in modo abusivo"*, risultando comunque esclusa ogniqualevolta l'informazione sia ottenuta dal terzo *"in modo indipendente"* (cfr. Trib. Brescia, ord.

3.1.2020). In particolare, se il *know-how* tecnico si identifica con il patrimonio conoscitivo maturato dal dipendente nel corso del rapporto di lavoro, allora si tratta di *know-how* di titolarità del dipendente medesimo, non già del datore di lavoro, potendo perciò liberamente circolare nel mercato.

Sussiste il rapporto di concorrenza tra due imprenditori quando vi è contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un medesimo ambito territoriale, anche se solo potenzialmente comune. La comunanza di clientela costituisce il presupposto per la configurazione di un rapporto concorrenziale e va verificata anche in una prospettiva potenziale, in ragione dei profili temporali, geografici e merceologici (cfr. in particolare Trib. Milano, 31.10.2014; nonché Cass. n. 17144/2009; Cass n. 8215/2007; Cass. n. 621/2013).

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una s.r.l. nei confronti di una s.p.a. per l'asserita indebita appropriazione da parte della convenuta concorrente di know-how tecnico e "industriale" dell'attrice, realizzata

tramite l'assunzione di un ex dipendente di quest'ultima.

[Sent. 12.04.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 1° aprile 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

In materia di rapporti di *leasing* vige la regola di riparto dell'onere della prova generalmente applicabile alla responsabilità contrattuale, con la conseguenza che compete al debitore provare l'adempimento (*i.e.* principalmente il pagamento dei canoni) e al creditore la mera allegazione del titolo e dell'altrui inadempimento, onere che deve ritenersi compiutamente assolto attraverso la produzione del contratto e dell'estratto conto.

In materia di *leasing* traslativo, la clausola contrattuale che, in caso di risoluzione del contratto, deduce dal credito spettante alla parte concedente, in forza dell'applicazione della penale contrattuale, il valore residuo dell'immobile (risultante da perizia ovvero dal valore di mercato insito nel prezzo della vendita a terzi), non viola alcuna norma inderogabile in materia di locazione, dovendo pertanto ritenersi pienamente valida ed efficace, in quanto conforme alle previsioni della l. n. 124/2017.

I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione promosso dai fideiussori del debitore principale avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale aveva ingiunto loro il pagamento in favore di una società di leasing della somma

dovuta a titolo di canoni scaduti e interessi di mora, derivanti dal contratto di leasing immobiliare sottoscritto dal debitore principale.

In particolare, gli opposenti eccepivano, tra l'altro:

(i) l'incertezza del credito azionato in via monitoria dalla concedente, non avendo questa esplicitato i conteggi effettuati per la sua determinazione, e in ogni caso l'erroneità dell'importo ingiunto;

(ii) la riconducibilità del contratto al leasing traslativo, con applicabilità dell'art. 1526 c.c. e conseguente infondatezza della richiesta di pagamento di canoni che la concedente "in realtà sarebbe tenuta a restituire".

[Sent. 01.04.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 31 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Angelica Castellani

Ai
fini della configurabilità della fattispecie dello storno di
dipendenti e/o
collaboratori, non è sufficiente che l'imprenditore ponga in
essere
un'attività idonea a crearsi un vantaggio competitivo a danno
di un

concorrente, essendo altresì indispensabile che tale vantaggio sia perseguito mediante una strategia sorretta da un vero e proprio "*animus nocendi*", ossia diretta a svuotare l'organizzazione concorrente delle sue specifiche possibilità operative mediante sottrazione del "*modus operandi*" dei dipendenti, nonché delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite. Ragion per cui la concorrenza illecita non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente per assicurarsi le relative prestazioni, in quanto siffatte circostanze rappresentano un'attività legittima ed espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica.

Rappresentano segreto commerciale e quindi suscettibile di tutela ai sensi del primo comma dell'art. 98 c.p.i., tutte le informazioni che sono caratterizzate, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, dal non essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, dall'avere un valore commerciale e dall'essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. In particolare, sono idonee a

costituire segreto commerciale tutte quelle informazioni che sono riconducibili a tecniche relative a procedimenti e prodotti, brevettabili o meno (ad es. manuali d'uso, schemi, disegni tecnici, informazioni relative alle modalità di attuazione di un processo industriale, formule chimiche segrete, disegni esecutivi di impianti e procedimenti), le informazioni relative a dati utili allo svolgimento delle funzioni commerciali (ad es. quali gli elenchi contenenti i nominativi di clienti e fornitori e le condizioni economiche praticate agli stessi in quanto non destinate a essere pubblicizzate all'esterno dell'azienda), le informazioni amministrative (ad es. la documentazione relativa alla certificazione di qualità UNI, EN, ISO 9001) e le procedure attinenti all'amministrazione interna dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 98 c.p.i., la segretezza deve essere valutata unitamente al requisito del valore economico delle informazioni sottratte in quanto, proprio grazie alla segretezza delle stesse, l'impresa che le detiene, viene a trovarsi in una posizione privilegiata rispetto alle imprese concorrenti che non le possiedono, potendo sfruttare tale vantaggio in termini economici, al fine di mantenere o aumentare la propria quota di mercato.

La

fattispecie dello sviamento della clientela, presupponendo un comportamento rilevante ai sensi dell'art.

2598, comma 1, n. 3 c.c., non richiede l'episodico venire in contatto dell'ex

dipendente con clienti già seguiti presso la precedente impresa, ma un'acquisizione

sistematica e massiccia di tali clienti quale terreno di attività elettiva

svolta presso il nuovo imprenditore, praticabile proprio e solo in virtù delle

conoscenze riservate precedentemente acquisite.

Integra

la fattispecie di concorrenza di sleale, l'attività dell'imprenditore che si avvale della

collaborazione di soggetti che hanno violato l'obbligo di fedeltà nei confronti

del loro datore di lavoro, quando il terzo si appropria, per il tramite del

dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva del predetto

datore di lavoro, ovvero che il terzo istighi o presti intenzionalmente un

contributo causale alla violazione dell'obbligo di fedeltà cui il dipendente

stesso è tenuto. Detto obbligo non vincola il terzo e non ne limita la

libertà sul piano economico, per la stessa ragione per cui il patto di

esclusiva non vincola l'imprenditore concorrente – terzo rispetto ad esso – che

operi nella zona di altrui pertinenza senza avvalersi di mezzi non conformi

alla correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui azienda.

Principi

espressi nel procedimento promosso da un istituto di credito nei confronti dell'istituto concorrente, al fine di ottenere tutela inibitoria ed il risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti in conseguenza del compimento di atti di concorrenza sleale.

Nel dettaglio, l'attore lamentava un massiccio storno di dipendenti (private bankers/consulenti finanziari), i quali, avviato un rapporto di lavoro con il nuovo istituto di credito, avrebbero intrapreso un'intensa attività di sviamento della clientela seguita presso il precedente istituto utilizzando informazioni riservate che avrebbe portato numerosi clienti a liquidare e/o trasferire i propri investimenti. Il Tribunale escludendo la sussistenza della fattispecie della concorrenza sleale, ha affermato che detto illecito deve essere connotato dalla volontà dell'imprenditore concorrente di danneggiare l'impresa altrui in misura eccedente al normale pregiudizio che ogni imprenditore può avere dalle perdite di dipendenti che scelgono di lavorare presso altri, perché diretto a privare intenzionalmente il concorrente di elementi indispensabili al buon andamento dell'impresa. I giudici inoltre hanno escluso la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 98 c.p.i. nel caso di specie in quanto l'acquisizione della "lista clienti" non era avvenuta mediante lo sfruttamento di un complesso

di dati sensibili o riservati posseduti in via anticipata e organizzata unicamente in virtù del precedente rapporto di lavoro, ma era collocabile nella categoria di cognizioni che fanno parte del patrimonio professionale e personale del lavoratore, il quale può legittimamente dar seguito a singoli rapporti di conoscenza diretta con la clientela già assistita.

[Sent. 31.03.2021Download](#)

(Massima

a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

Sentenza del 26 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

Il rapporto concorrenziale non può essere individuato nella mera realizzazione di prodotti aventi caratteristiche analoghe, ma occorre indagare anche la tipologia di clientela alla quale si indirizza l'offerta e le modalità di aggressione del mercato; non è apprezzabile alcun rapporto di concorrenza in concreto tra due imprese ove esse operino in mercati di prodotto distinti e in alcun modo sovrapponibili.

In tema di storno di dipendenti la concorrenza illecita non può in

alcun caso derivare soltanto dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione intrattenuta con il collaboratore di un concorrente. L'illiceità della concorrenza deve essere desunta dall'obiettivo, che l'imprenditore concorrente si proponga attraverso il passaggio di personale, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista ed a tal fine è necessaria la sussistenza del c.d. "*animus nocendi*", nel senso che il reclutamento di personale dipendente dell'imprenditore concorrente si connota di intenzionale slealtà soltanto quando esso venga attuato con modalità abnormi per il numero o la qualità dei prestatori d'opera distolti ed assunti, così da superare i limiti di tollerabilità del reclutamento medesimo che, nella sua normale estrinsecazione, è del tutto lecito.

Principi

espressi all'esito del giudizio promosso da una società a responsabilità limitata avverso altra società ed alcuni collaboratori di quest'ultima, precedentemente collaboratori dell'attrice, per concorrenza sleale.

[Sent. 26.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 25 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In caso di esercizio dell'opzione per l'acquisto dei titoli di privativa industriale da parte della società, opzione prevista dall'art. 64, c.

3, c.p.i., il *dies a quo* del termine di prescrizione del diritto al

pagamento del prezzo della cessione, dovendosi ritenere verificato un effetto

traslativo già al momento del deposito della domanda di brevetto a nome della

società, decorre dalla data di deposito della domanda medesima.

Sul piano letterale, tutte le disposizioni contenute nell'art. 64,

c. 3, c.p.i. prevedono, quale destinatario passivo, il "datore di lavoro",

soggetto che evidentemente non è ravvisabile all'interno del rapporto

contrattuale tra amministratore e società, riconducibile alla fattispecie

negoziale del mandato. Inoltre, discutendosi di disposizioni speciali, esse non

sono suscettibili di applicazione analogica, dovendosi ritenere che la tutela

dell'inventore non dipendente sia assicurata dal ricorso ai rimedi generali

previsti dall'ordinamento.

Principi

espressi all'esito del giudizio promosso dall'ex amministratore di una società al fine di ottenere il pagamento di una somma a titolo di canone per l'uso esclusivo da parte della società di invenzioni effettuate dal medesimo durante l'incarico di amministratore ovvero il riconoscimento di un importo a titolo di "equo premio" per le invenzioni realizzate.

[Sent. 25.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Ordinanza del 19 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

La clausola penale contenuta nel contratto di *leasing* che prevede che, in caso di risoluzione per inadempimento, il "*ricavato dalla vendita del bene*" sarà dedotto dal credito residuo non si pone in contrasto con l'art. 1526 c.c., riproducendo le previsioni dell'art. 1, co. 138, l. n. 124/2017, e pertanto deve essere reputata pienamente valida ed efficace (cfr. Cass., S.U., n. 2061/2021).

I principi sono stati espressi nell'ambito del procedimento promosso con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dalla società utilizzatrice di un immobile concesso in leasing, che contestava la pretesa avversaria del pagamento della somma

richiesta “a titolo di indennizzo, per i canoni, alla data di risoluzione, non ancora scaduti e del prezzo di eventuale acquisto finale, oltre relativi interessi convenzionali e di mora ed eventuali spese quantificate al momento del pagamento”, rilevando la violazione dell’art. 1526 c.c. e precisando di avere provveduto alla restituzione dell’immobile.

[Ord. 19.03.2021Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)